

## LA SPECIFICITÀ DELLE «FACOLTÀ ABITUALI» ALL'INTERNO DELLA DELEGA (Can. 132 CIC '83)

1. Il problema della natura giuridica delle «facoltà abituali». — 2. Le «facoltà abituali» e la divisione della potestà in ordinaria e delegata. — 3. Norme specifiche del CIC '83 sulle «facoltà abituali». — 4. Elementi in ordine alla costruzione giuridica della figura. — 5. Alcune conseguenze per quanto riguarda il regime giuridico applicabile. — 6. Considerazioni conclusive.

### 1. *Il problema della natura giuridica delle «facoltà abituali».*

Le «facoltà abituali» appaiono come una figura giuridica esistente nel diritto della Chiesa, alla quale si è prestata scarsa attenzione, almeno in prospettiva di dogmatica giuridica, e che tuttavia, a giudicare dalla prassi, risulterebbe essere uno strumento di particolare rilievo per la flessibilizzazione dell'ordinamento giuridico canonico in temi di competenza, a causa soprattutto, delle sue peculiari caratteristiche che la situano, per così dire, come una sorta di spartiacque, a metà strada tra le nozioni di potestà ordinaria e di potestà delegata disegnate dal can. 131 CIC '83. Per quanto riguarda il diritto latino, questa figura giuridica trova la sua espressione normativa principale, benché non unica, nel canone 132 CIC '83 che, nel contesto delle norme sulla *potestas regiminis*, tratta appunto di queste facoltà<sup>(1)</sup>. Ed è solitamente in riferimento a questo canone che si parla delle «facoltà abituali» come di una figura giuridica autonoma o di una categoria giuridica a sé.

In esso si dice, in modo molto prammatico, che «*facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata*»<sup>(2)</sup>. Dinanzi a questa disposizione codiciale risulta infatti naturale parlare di una fi-

---

<sup>(1)</sup> Nel Codice Orientale, la figura trova anche spazio e appare regolata con carattere generale al can. 982, sostanzialmente identico al suddetto can. 132 del CIC '83.

<sup>(2)</sup> Can. 132 § 1 CIC '83.

gura giuridica con una propria identità. Vale a dire, poiché all'interno delle norme generali del CIC '83 sulla potestà di regime si riserva a queste facoltà un apposito canone esse vengono considerate come una peculiare categoria giuridica. Meno chiaro appare invece il compito di determinare quale possa essere la specificità di tale figura. Ne è prova il fatto che, in termini generali, non sono molti i riferimenti degli autori a questa concreta problematica, come se vi fosse una certa difficoltà al momento di individuare gli elementi configuratori e caratteristici delle «facoltà abituali».

In verità questa constatazione non dovrebbe destare stupore, poiché l'identità di questo peculiare istituto canonico — se vogliamo denominarlo così — è stata problematica fin dalla promulgazione del Codice Piano-benedettino, in cui le «facoltà abituali» apparivano regolate all'interno della normativa sui privilegi e venivano assimilate ai *privilegi praeter ius*<sup>(3)</sup>. Tra i commentatori del vecchio *Codex* vi furono, infatti, diverse opinioni intorno alla natura di queste facoltà; opinioni riapparso poi nei dibattiti dei consultori durante i lavori di revisione del Codice<sup>(4)</sup>.

Senza voler fare ora un'esposizione dettagliata dell'*iter* dell'attuale can. 132, ci limiteremo a segnalare che si trattò, senza dubbio, di un percorso travagliato. Il modo di impostare la regolazione delle «facoltà abituali» era rimasto, in un primo momento, sostanzialmente identico a quello fissato dal legislatore del 1917, come risulta con chiarezza dalle norme proposte nello Schema del 1977<sup>(5)</sup>. In se-

---

(3) Il primo paragrafo del can. 66 del CIC '17, diceva: «*Facultates habituales quae conceduntur vel in perpetuum vel ad praefinitum tempus aut certum numerum casuum accensentur privilegiis praeter ius*». Questo canone, che costituisce il principale precedente del can. 132 CIC '83, conteneva altri due paragrafi, uno relativo al transito al successore delle «facoltà abituali» concesse agli ordinari (recepito poi nel § 2 di questo medesimo can. 132) ed un altro riguardante il modo di interpretare le facoltà (non passato invece al Codice del 1983, poiché innecessario).

(4) Per un approfondimento delle posizioni dei commentatori del CIC '17 e quindi della problematica sottostante al dibattito tra i consultori si possono consultare utilmente due studi recenti: A. McCORMACK, *The term «privilege». A Textual Study of its Meaning and Use in the 1983 Code of Canon law*, Roma 1997, capitolo IX, specialmente le pp. 221-225, e anche cap. XI, pp. 243-244; J. GONZÁLEZ AYESTA, *La naturaleza jurídica de las «facultades habituales» en la Codificación de 1917*, Roma 1999, cap. III, specialmente pp. 131-142.

(5) Cfr. il can. 76 dello Schema del 1977 del libro I (PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Canonum Libri I «De Normis Generalibus» (Reservatum)*, Typis Poliglotis Vaticanis 1977). Il *coetus* «De Normis Generali-

guito, però, alla consultazione tenutasi su quello Schema e alle osservazioni arrivate alla Commissione per la revisione, si pensò di trasferire la norma sulle «facoltà abituali» del titolo sui privilegi al titolo sulla *potesas regiminis* (6). Ebbe allora luogo un ampio dibattito tra i consultori, senza che in nessun momento ci fosse pieno accordo tra di loro riguardo alla natura giuridica di quelle facoltà (7). Alla fine, si decise di inserire il canone sulle «facoltà abituali» tra i canoni concernenti la potestà di governo, concretamente dopo quello sulla divisione della potestà in ordinaria e delegata, ma con un atteggiamento prammatico che di proposito evitava la questione della natura giuridica di queste facoltà (8). Riflesso palese e conseguenza di questo atteggiamento di cui parliamo è la formulazione definitiva del primo paragrafo dell'attuale can. 132 CIC, ove semplicemente s'indica che le «facoltà abituali» vengono rette dalle disposizioni sulla potestà delegata, senza aggiungere altri elementi che potessero far riferimento alla loro natura giuridica. In questo modo, come affermava il Segretario del *coetus*, si segnalava una certa impostazione o linea da

---

bus» si era occupato dei canoni sui privilegi nella *Sessio* III, che ebbe luogo del 19 al 23 febbraio 1968, e il testo del canone sulle «facoltà abituali» che i consultori approdarono in quella sessione coincideva, salvo lievi modifiche, con quello che poi sarebbe stato quel can. 76 dello Schema del 1977. La documentazione relativa a questa *Sessio* III si può trovare in «*Communicationes*» 19 (1987) pp. 19-67; per quanto riguarda specificamente il nostro canone, cfr. le pp. 36-38; 40; 48; 50-51, 65 e 102.

(6) «*Visis animadversionibus, Rev.mus Secretarius Ad. proponitur ut accipiatur observatio facta a duobus Episcoporum Conferentiis transferendi § 1 [can. 76 dello Schema del 1977] uti can. 98-bis*» («*Communicationes*» 23 (1991) p. 197).

(7) Il Segretario sosteneva che le «facoltà abituali» si approssimavano ai privilegi in quanto che erano concesse a persone determinate per atto particolare e grazioso, e che pertanto era meglio non trasferirle al capitolo sull'esercizio della potestà di regime. Altri, invece, vedevano la questione diversamente e sostenevano che con le «facoltà abituali» si dava una certa trasmissione di potestà, che non era né totalmente ordinaria né totalmente delegata, aggiungendo che non si trattava di una grazia poiché non si davano in favore dei vescovi, bensì di altri. Un altro segnalava, in questa stessa linea, che le «facoltà abituali» erano una fonte di potestà, attraverso la quale si potevano concedere anche dei privilegi e che erano una sorta di delega. Altri, da parte loro, mettevano l'accento sulla specificità di questa figura, sottolineando il fatto che si trattava di una categoria a sé, di un istituto giuridico proprio della Chiesa. Per tutte queste opinioni, cfr. «*Communicationes*» 23 (1991) p. 197.

(8) Anche dopo aver deciso di trasferire il canone sulle «facoltà abituali» all'ambito della potestà di governo continuarono ad apparire diversità di posizioni tra i consultori sulla natura di queste facoltà, soprattutto in rapporto alla divisione della potestà in ordinaria e delegata (cfr. «*Communicationes*» 23 (1991) p. 222).

seguire, lasciando per aperta la strada alla evoluzione della dottrina<sup>(9)</sup>.

Risulta dunque più che legittimo domandarsi se veramente le «facoltà abituali» abbiano una propria identità e quindi meritino una specifica attenzione. E, poiché l'assimilare queste facoltà tra i privilegi *praeter ius*, come faceva il Codice del '17, appare oggi una posizione superata dalla scelte compiute dal legislatore, una tale domanda dovrebbe, a nostro avviso, incentrarsi sulle peculiarità delle «facoltà abituali» all'interno della delega, e cioè nel contesto delle tecniche giuridiche di attribuzione di funzioni. La questione da porsi si potrebbe dunque formulare in questi termini: vi è una specificità delle «facoltà abituali» all'interno della delega, che fa sì che esse costituiscano propriamente una categoria giuridica a sé?

## 2. *Le «facoltà abituali» e la divisione della potestà in ordinaria e delegata.*

La decisione del legislatore del 1983 di regolare le «facoltà abituali» all'interno della normativa sulla *potestas regiminis*, vedendo in esse una forma di trasmissione di potestà, è stata pacificamente ricevuta dai canonisti. Ed infatti, la dottrina canonica si è per lo più limitata a sottolineare che le «facoltà abituali» andavano ricondotte all'ambito della potestà delegata e non a quello della potestà ordinaria<sup>(10)</sup>. Si è così ulteriormente consolidato quel superamento dell'impostazione del precedente *Codex* a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza.

Va comunque precisato, in questo contesto, che alcuni autori distinguono due tipi o categorie di «facoltà abituali». Così, il Laban-

(9) «Hoc modo iam aliqua linea innuitur sed via remanet aperta doctrinae evolutioni» («Communicationes» 23 (1991) p. 223).

(10) Questa è la linea generalmente seguita nei commenti ai cann. 131 e 132 del CIC '83. Cfr., tra gli altri, V. DE PAOLIS, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, a cura del gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Roma 1986, p. 390-392; J. GARCIA MARTIN, *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1996, pp. 499-500; F.J. URRUTIA, *De Normis Generalibus. Adnotationes in Codicem: Liber I*, Romae 1983, pp. 90-91 (cann. 131 e 132); R.A. HILL, *sub can. 132*, in AA.VV., *The code of canon law; a text and a commentary*, London 1985; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico-pastorale*, vol. I, Napoli 1988, nn. 831-834; B. GANGOITI, *Sub can. 132*, in A. BENLOCH POVEDA (dir.), *Código de derecho canónico: edicion bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia 1993.

deira afferma: « Alcune sono facoltà in senso proprio, essendo partecipazione alla potestà di governo, di amministrazione o di santificazione, concesse per il bene dei fedeli o della Chiesa a chi ne è privo: in questo caso si tratta di una vera delega. Altre sono facoltà improprie nel senso che non suppongono la ricezione di un potere che non si ha (il che è proprio della delega), ma soltanto di una licenza per esercitare validamente o lecitamente il potere che già si ha... »<sup>(11)</sup>. Questa precisazione non smentisce tuttavia quanto affermato prima, poiché in fondo la dottrina viene a concordare sul fatto che si possa parlare propriamente di « facoltà abituali » soltanto laddove si verifichi un'autentica concessione ad un soggetto di taluni poteri o funzioni di cui non era investito in precedenza<sup>(12)</sup>. Ed in tale ottica, il

---

<sup>(11)</sup> E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, p. 125. Cfr. anche, J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 209-210. Da parte sua, Viana, al momento di riferirsi alla varietà di contenuti delle « facoltà abituali » riprende queste due diverse fattispecie, benché non parli esplicitamente di facoltà in senso proprio e improprio (cfr. A. VIANA, *Organización del gobierno en la Iglesia*, Pamplona 1995, p. 63). In altri autori, invece, questa distinzione tra « facoltà abituali » in senso proprio e improprio non appare formulata, oppure assume un senso diverso come nel caso di Gangoiti e di García Martín (cfr. B. GANGOITI, *sub can.* 132, in A. BENLLOCH POVEDA (Dir.), *Código de Derecho Canónico*, cit.; J. GARCÍA MARTÍN, *Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici*, cit., p. 500).

<sup>(12)</sup> Un problema diverso è quello che riguarda la comprensione della natura e quindi la qualifica giuridica di quelle facoltà richieste dal diritto per la valida o lecita amministrazione dei sacramenti (che si potrebbero semplicemente denominare, a nostro avviso, « facoltà ministeriali »). Queste « facoltà ministeriali » si annovererebbero, secondo un parte degli autori, tra le « facoltà abituali » in senso improprio. In questo senso, oltre ai riferimenti alle opere del Labandeira e dell'Arrieta fatti nella nota precedente, si possono anche vedere: E. LABANDEIRA, *La naturaleza jurídica del poder de absolver los pecados desde la perspectiva del Vaticano II y del nuevo Código*, in IDEM, *Cuestiones de Derecho Administrativo Canónico*, Pamplona 1992, specialmente pp. 235-246; E. CORECCO, *Natura ed struttura della « Sacra Potestas »*, in *Ius et Communio. Scritti di Diritto Canonico* (a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo) Ed. Piemme 1997, specialmente pp. 476-482. Senza volerci ora soffermare sul problema della natura giuridica delle « facoltà ministeriali », ci sembra tuttavia interessante ricordare qui una norma presente nel Codice Orientale riguardante il loro regime giuridico: al can. 995 CCEO viene stabilito con carattere generale che, se non è disposto diversamente per diritto comune o se non consta dalla natura delle cose, le prescrizioni sulla potestà esecutiva di governo valgono anche per le facoltà richieste dal diritto per la valida celebrazione e amministrazione dei sacramenti. Pensiamo che si tratti di una norma utile poiché così, dipendendo dalla via attraverso la quali tali facoltà si ricevano (*ex officio*, per delega *a iure*, per delega *ab homine*, o come « facoltà abituali »), si potrebbero trovare le norme più adeguate ad ogni singolo caso.

problema sul quale dobbiamo interrogarci è, come già ricordato, quello delle caratteristiche specifiche di queste facoltà considerate nel quadro generale della delega.

Prima però di affrontare direttamente la problematica in parola, risulta necessario, a nostro avviso, fare un riferimento preliminare alla tradizionale divisione della potestà di governo in potestà ordinaria e delegata, allo scopo di chiarire meglio il tipo di fenomeno giuridico al quale facciamo riferimento, e il contesto in cui esso si colloca<sup>(13)</sup>. Del resto, la decisione di collocare le «facoltà abituali» all'interno del titolo sulla potestà di governo, e concretamente subito dopo il can. 131, che sancisce questa distinzione, nonché i dibattiti tra i consultori che precedettero tale decisione, mostrano la convenienza di soffermarsi su questo punto. Tuttavia, poiché questa distinzione è ben nota a tutti, tale riferimento sarà breve e limitato a quelle finalità più direttamente collegate con il nostro studio.

Come ben segnala il Labandeira, uno dei problemi che pone l'interpretazione del can. 131 nasce dalla diversità di criteri che esso adopera al momento di qualificare l'uno e l'altro tipo di potestà. Infatti, mentre per la qualifica della potestà ordinaria si usano due criteri di diverso ordine, l'uno riguardante l'attribuzione della potestà ad un ufficio (*alicui officio adnectitur*), e l'altro riguardante la modalità di tale attribuzione (*ipso iure*), invece la potestà delegata si qualifica soltanto in base ad un criterio: l'attribuzione della potestà alla persona, non all'ufficio (*ipsi personae non mediante officio conceditur*). Non vi è dunque piena corrispondenza o parallelismo nei criteri seguiti nella formulazione legale<sup>(14)</sup>.

«La distinzione tra potestà ordinaria e potestà delegata — continua il Labandeira — sarebbe semplice se vi fosse piena corrispon-

---

<sup>(13)</sup> In realtà, a ben guardare le cose, la categoria di «delegata», che nel can. 131 si applica esclusivamente alla potestà di governo, potrebbe essere anche applicata in un senso più largo anche ad altre funzioni, mansioni o «possibilità di agire»: quelle non annesse ad un ufficio dallo stesso diritto, bensì concesse direttamente ad una persona. Questa prospettiva mette davanti alla distinzione tra la delega *in quanto tecnica amministrativa* e la *potestà delegata*. Distinzione da tener presente, in quanto permette di considerare la delega come una tecnica di trasferimento inorganico dell'esercizio di determinate funzioni, anche se esse non comportassero una vera e propria potestà di governo (in materia vid. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, cit., cap. VII, ed in particolare le pp. 197-200). Noi consideriamo qui la delega in questo senso ampio, cioè in quanto tecnica di attribuzione di funzioni.

<sup>(14)</sup> Cfr. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 104.

denza tra i due criteri, e se fosse possibile affermare che la prima è annessa all'ufficio dallo stesso diritto, mentre la seconda è attribuita dal superiore ad una persona concreta. Vi sono, però, alcuni poteri che non rientrano in nessuna di queste ipotesi, giacché si danno casi nei quali, per diritto, è concessa una potestà che non è annessa ad un ufficio; o anche casi nei quali il Superiore attribuisce un potere ad una persona in ragione dell'ufficio che svolge. La dottrina tradizionale definisce queste ipotesi come forme di delegazione: la prima come delegazione *a iure*, la seconda è tipico esempio di facoltà abituale concessa al titolare di un ufficio»<sup>(15)</sup>.

Per quanto a noi interessa il punto centrale della problematica rimane qui ben descritto. I criteri legali per la distinzione tra la potestà ordinaria e quella delegata non corrispondono pienamente fra di loro, e di conseguenza questa seconda categoria presenta un certo carattere «residuale». Ciò vuole dire che all'interno della delega risulta possibile individuare dei fenomeni giuridici che possono presentare, e di fatti presentano, una o più caratteristiche in qualche modo più vicine a quelle proprie della potestà ordinaria che non a quelle altre tipiche della delega *ab homine*, intesa appunto come prototipo o paradigma dei fenomeni di delega: così ad esempio quando la concessione alla persona è fatta dal diritto stesso (deleghe *a iure*); oppure quando la concessione è fatta ad una persona in vista dell'ufficio di cui è titolare.

Quest'ultima ipotesi costituisce l'oggetto principale del presente studio. Si tratta dunque di quei casi in cui viene fatta ad una persona una concessione *ab homine* di potestà intesa in senso largo ma con diretto riferimento all'ufficio di cui essa è titolare — al punto tale da poter parlare di una concessione fatta al titolare *qua talis*, cioè in quanto titolare — rimanendo poi tale potestà come attaccata o legata all'ufficio stesso, pur non entrando a far parte di esso. Il particolare rapporto della potestà concessa con un ufficio in senso proprio è l'elemento che avvicina questa ipotesi alla potestà ordinaria; tuttavia, il fatto che la concessione avvenga attraverso un atto singolare (cioè *ab homine*, non *a iure*) e il fatto che non esista una vera e propria annes-

---

(15) *Ibidem*, pp. 104-105. Anche altri autori fanno riferimento alla delega *a iure* e alle «facoltà abituali» nel trattare della distinzione del can. 131 CIC '83: cfr., tra altri, H. PREE, in AA.VV., *Handbuch des Katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, p. 132; L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico*, vol. I, cit., nn. 819-820.

sione all'ufficio fanno sì che essa rimanga nell'alveo dei fenomeni di delega<sup>(16)</sup>.

Determinato così in modo più preciso il fenomeno giuridico a cui stiamo facendo riferimento quando parliamo di «facoltà abituali», la nostra indagine intende ora approfondire, come segnalato prima, la peculiarità di tale fenomeno. A questo scopo, cominceremo per analizzare quelle norme presenti nel Codice specificamente riguardanti le «facoltà abituali», per tentare poi in un secondo momento di ricostruire, in una prospettiva più generale, i tratti caratteristici di questa figura, quelli cioè, capaci di dargli una propria identità all'interno della delega, vista in quanto tecnica amministrativa di trasferimento inorganico di funzioni.

### 3. *Norme specifiche del CIC '83 sulle «facoltà abituali».*

La norma dell'attuale Codice di Diritto Canonico che riguarda in modo più generale la categoria delle «facoltà abituali» risulta essere, come già indicato in precedenza, il primo paragrafo del can. 132, ove si stabilisce che tali facoltà vengono rette dalle disposizioni sulla potestà delegata. Essa appare, nella sua prammatica formulazione, poco utile in ordine a determinare la specificità di tali facoltà all'interno della delega. Ed in realtà, l'unico elemento valido a tale scopo viene costituito dallo stesso *nomen iuris* che, con carattere appunto generale, si dà alla figura, e ancor più concretamente dalla nota dell'«abitualità»<sup>(17)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> De Paolis sintetizza la questione riferendosi alle «facoltà abituali» in questi termini: « Si tratta di deleghe così dette *ab homine*. Hanno però la specificazione che esse non sono conferite tanto alla persona in quanto tale, quanto piuttosto in quanto titolare di un ufficio » (cfr. V. DE PAOLIS, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, cit., p. 391). Fattispecie diverse sarebbero allora quelle in cui la potestà venisse concessa alla persona non in vista di un ufficio in senso stretto, ma in attenzione ad un *munus publicum* ad essa affidato (come quello di confessore, ad esempio), oppure in considerazione della dignità in cui la persona è costituita (come nel caso delle facoltà recentemente concesse ai Cardinali; facoltà queste che, del resto, appaiono vicine a la tradizionale figura dei privilegi in senso lato).

<sup>(17)</sup> Per quanto riguarda il termine «facoltà», basti dire che esso viene usato nel *Codex* del 1983 in una molteplicità di sensi (possibilità, opportunità, occasione, autorizzazione, potestà ecc.). In materia, cfr. A. McCORMACK, *The term «privilege»*, cit., specialmente cap. IX, pp. 215 ss.; ma anche i capitoli VII e VIII risultano interessanti riguardo agli usi di «facoltà».

In senso negativo, questa nota o caratteristica dell'«abitualità» esclude in partenza di poter far rientrare nella categoria delle «facoltà abituali» le ipotesi in cui l'esercizio di una potestà si concede limitatamente per uno o più casi singoli perfettamente determinati in quanto alla persona e alla materia (delega *ad casum*). Se poi si volesse approfondire ulteriormente il significato dell'«abitualità» in chiave più positiva, si potrebbe dire che essa comporta nella trasmissione dell'esercizio di certe funzioni o potestà una qualche stabilità e indeterminazione. In altre parole, che quelle funzioni o potestà per potersi considerare come «abituale», debbono concedersi con una certa permanenza temporale e debbono altresì avere un certo carattere astratto, in quanto aperte ad una pluralità di casi concreti e di situazioni che si possano presentare. In questo senso le «facoltà abituali» apparirebbero come una sorta di «fonte» di competenza per agire in una molteplicità di casi concreti, che talvolta potrebbero essere numericamente limitati<sup>(18)</sup>.

Oltre al primo paragrafo del can. 132, altre due norme presenti nell'ordinamento canonico e riferite specificamente alle «facoltà abituali» sono: il secondo paragrafo dello stesso canone, relativo al transito al successore delle facoltà concesse ad un ordinario e il paragrafo terzo del can. 479, concernente la partecipazione dei vicari generali ed episcopali alle «facoltà abituali» concesse dalla Santa Sede al vescovo diocesano<sup>(19)</sup>.

La prima di queste norme dice: «Attamen nisi in eius concessione aliud expresse caveatur aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario concessa non perimitur resoluta iure Ordinarii cui concessa est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis Ordinarium qui ipsi in regimine succedit». Si tratta dun-

---

(18) Labandeira, sulla stessa scia seguita dai commentatori del CIC '17, segnala che si tratta di facoltà concesse in perpetuo o per un tempo determinato senza limiti di casi, o per uno o più casi ma sempre indeterminati, e poi aggiunge a mo' di conclusione che: «La facoltà abituale è caratterizzata da un certo grado di indeterminatezza» (E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 125).

(19) In queste due norme, l'Arrieta riscontra degli elementi validi allo scopo di specificare la natura delle «facoltà abituali», poiché afferma: «L'ordinamento segnala, infatti, due caratteristiche che sono utili a delineare la fisionomia giuridica di questo genere di facoltà: a) l'appropriazione da parte dell'ufficio delle facoltà concesse ad un ordinario [...] (can. 132 § 2); b) la partecipazione dei vicari alle facoltà abituali concesse dalla Santa Sede all'ufficio episcopale (can. 479 § 3)» (J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 208).

que di una previsione o regola di carattere generale che riguarda determinate concessione fatte ad una persona in quanto titolare di un determinato ufficio (infatti, la condizione di ordinario è legata *ex can. 134 § 1* a certi uffici che godono di potestà esecutiva ordinaria). E precisamente perché si presuppone che tali facoltà sono state concesse in vista dell'ufficio e non per ragioni personali, se ne dispone con carattere generale il transito al successore<sup>(20)</sup>. Qui si trova la *ratio iuris* della norma, e perciò la possibilità di un tale transito viene esclusa nel caso in cui la persona fosse stata scelta in attenzione alle sue condizioni personali<sup>(21)</sup>.

A una conclusione simile si arriva, se si considera la *ratio iuris* dell'altra norma di cui parlavamo, cioè il can. 479 § 3. In termini generali, i due primi paragrafi di questo stesso canone stabiliscono che ai vicari del vescovo compete in forza dell'ufficio la stessa potestà esecutiva che per diritto spetta al vescovo diocesano (cfr. can. 479 §§ 1 e 2). In altre parole, si stabilisce che la potestà propria dell'ufficio episcopale spetta anche, entro certi limiti, ai vicari in virtù del loro ufficio. Ora, queste disposizioni vengono completate dal terzo paragrafo, ove viene indicato che: «Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem, intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facultates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae [...], nisi aliud expresse cautum fuerit aut electa fuerit industria personae Episcopi dioecesiani» (can. 479 § 3 CIC '83). Le «facoltà abituali» vengono dunque considerate e trattate come poteri che, pur non rientrando nella potestà che per diritto spetta al vescovo diocesano (pertanto delegate e non ordinarie), seguono tuttavia, con carattere generale, un regime giuridico simile a quest'ultima

---

<sup>(20)</sup> In questo senso è stato affermato che: «The second paragraph [can. 132] establishes the presumption of the law itself that habitual faculties are granted to an ordinary in view of the office he holds and not for pure personal reasons. Therefore they pertain to successors in office» (R.A. HILL, *sub can. 132*, in AA.VV., *The code of canon law*, cit.). Gangoiti, da parte sua segnala che: «la filosofía del c. es clara: se trata de una potestad delegada, luego ha de regirse por la morfología de la potestad delegada; son dadas al oficio tramite el titular, pero para el oficio, luego no desaparece por cesar el titular» (B. GANGOITI, *sub can. 132*, in A. BENLLOCH POVEDA (Dir.), *Código de Derecho Canónico*, cit.).

<sup>(21)</sup> De Paolis, segnala a questo riguardo che in tale caso l'elezione *industria personae* deve risultare espressamente (cfr. V. DE PAOLIS, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, cit., p. 392). Ed infatti, avendo essa un certo carattere di eccezione non si presume.

in quanto competono anche ai vicari. E questo in ragione dell'esistenza di un particolare collegamento con l'ufficio stesso, nel quale si troverebbe il fondamento per l'assimilazione alla potestà ordinaria<sup>(22)</sup>.

Gli elementi normativi appena indicati rivelano dunque l'esistenza di un tipo di deleghe che godono di una certa stabilità e indeterminatezza e nelle quali vi è normalmente una peculiare relazione o collegamento con un tipo di ufficio di governo (l'ufficio di ordinario); relazione o collegamento, la cui principale manifestazione viene determinata dal transito di tali facoltà al successore nel governo. Niente impedisce però che deleghe di questo tipo possano essere anche concesse — e di fatti ce ne sono chiari esempi — ai titolari di altri uffici di governo, anche se essi non rivestano la condizione giuridica di ordinari ai sensi del can. 134. Infatti, il punto non è tanto quello di essere ordinario o meno, quanto il fatto di essere titolare di un ufficio di governo in vista del quale e per il quale si ricevono determinati poteri per via di delega<sup>(23)</sup>.

In conclusione, l'ordinamento ci offre, in riferimento agli ordinari, elementi utili per tentare di ricostruire, con carattere generale, la figura delle «*facultates habituales*» intesa appunto come un tipo

---

(22) La lettura attenta del can. 479 permette in un qualche modo di contrapporre le «facoltà abituali» di cui al § 3 con la potestà che al vescovo compete per diritto (*iure pertinet*). Elemento questo che potrebbe servire come indizio legale in favore della tesi secondo la quale le «facoltà abituali» *in senso proprio* sono sempre *ab homine* e non *a iure*.

(23) A proposito di quanto abbiamo appena affermato, ci sembra utile introdurre una breve riflessione riguardante le «facoltà abituali» degli ordinari. In passato e per molti anni, queste facoltà concesse dai diversi Dicasteri della Curia Romana rivestirono una grande importanza. Tuttavia, questo sistema di concessioni di facoltà ai vescovi diocesani è andato a poco a poco scomparendo. Non si tratta che di una logica conseguenza o sviluppo della dottrina conciliare sul episcopato e dell'affermazione che i vescovi non reggono le diocesi loro affidate in quanto delegati dal Romano pontefice, ma in quanto vicari di Cristo e, pertanto, con tutta la potestà ordinaria, propria e immediata a ciò necessaria (cfr. *Lumen Gentium*, n. 27 e *Christus Dominus*, n. 8). E di fatti, nel contesto di questa affermazione conciliare, il n. 4 dei «Principia» per la revisione del Codice di Diritto Canonico, parlava della necessità di rivedere a fondo il sistema delle facoltà concesse agli ordinari e agli altri superiori (cfr. *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, n. 4, «Communicationes», I (1969) p. 79; cfr. anche il mio studio «La revisione del «sistema delle facoltà» nel contesto del IV Principio per la riforma del Codice di Diritto Canonico», in J. Canosa (a cura di) «I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico», Milano 2000, pp. 197-227).

particolare di deleghe, come una forma o modalità specifica di attribuzione di funzioni in cui vi è un particolare e intenso legame con un ufficio; legame che, senza snaturare il rapporto di delega, lo condiziona, conferendogli talune caratteristiche proprie.

#### 4. *Elementi in ordine alla costruzione giuridica della figura.*

In base a questi dati normativi appena esaminati possiamo ora tentare di individuare più precisamente alcuni elementi utili a caratterizzare la figura delle «facoltà abituali» in quanto sub genere all'interno della più ampia categoria della delega, vista, quest'ultima, come tecnica amministrativa di trasferimento di funzioni.

Un primo elemento da segnalare risulta determinato dal fatto che la concessione di «facoltà abituali» si verificherebbe all'interno di un previo rapporto di tipo gerarchico tra due uffici stabilmente costituiti. In questo senso De Paolis, parlando di queste facoltà, indica che esse «sono facoltà concesse da uffici superiori ad uffici inferiori, per delega abituale»<sup>(24)</sup>. Si tratterebbe dunque di fattispecie in cui il titolare di un ufficio superiore conferisce al titolare di un altro ufficio sotto le sue dipendenze, o in qualche modo gerarchicamente collegato, certi poteri o funzioni<sup>(25)</sup>.

L'esistenza di questo previo rapporto di tipo gerarchico, che ovviamente non è di per sé necessario nella delega, comporta, tra l'altro, due conseguenze. Da una parte implica che l'elemento fiduciario, proprio della delega, agisce in queste ipotesi, almeno in linea di massima, attraverso la titolarità di un ufficio<sup>(26)</sup>; vale a dire il destinatario delle facoltà è *solitamente* scelto per il fatto esclusivo di es-

---

(24) V. DE PAOLIS, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, cit., p. 391.

(25) Nel caso concreto delle «facoltà abituali» concesse ai legati dai Dicasteri della Curia Romana, pur restando chiaro che i rappresentanti pontifici dipendono dalla Segreteria di Stato (art. 41 § 1, Cost. Ap. «Pastor Bonus», 28 giugno 1988), pare innegabile che vi sia anche un qualche collegamento con gli altri Dicasteri. In questo contesto avviene la concessione di facoltà ai legati da parte dei Dicasteri (vid. in questo stesso numero di «Ius Ecclesiae» la sezione di «documenti»).

(26) «In quanto tecnica amministrativa, la delega è considerata nella Chiesa anzitutto come un'attribuzione fiduciaria di funzioni. Essa infatti comporta una mirata assegnazione di ruoli in favore di un determinato soggetto, le cui qualità o condizioni personali sono state oggetto di valutazione e scelta. Tale caratteristica [...] ammette specificazioni differenti nelle varie tecniche che si richiamano al concetto generale di de-

sere titolare di un certo ufficio nella Chiesa ed in base ad una fiducia presunta derivata da tale condizione giuridica<sup>(27)</sup>. Diciamo *solitamente*, poiché niente impedirebbe, in un caso concreto, che la concessione delle «facoltà abituali» ad una determinata persona venisse fatta non soltanto in considerazione dell'ufficio ricoperto da tale persona, ma anche in virtù di una speciale fiducia, non legata all'ufficio ma derivata da certe qualità personali, che su di essa riponesse il concedente; in tale ipotesi, ci si troverebbe davanti ad una delle eccezioni contemplate dal can. 132 § 2, di cui abbiamo già parlato. Dall'altra parte, il previo rapporto gerarchico comporta che non ci sia bisogno dell'accettazione affinché l'atto di concessione produca i suoi effetti. Ma non per questo si deve pensare a un qualcosa di imposto al titolare dell'ufficio inferiore, poiché spesso succede che sia questi a richiedere al superiore la concessione di un certa potestà che ritiene necessaria o conveniente per l'espletamento del proprio incarico<sup>(28)</sup>.

Un secondo elemento caratteristico delle «facoltà abituali», oltre a quello di avvenire nel quadro di un rapporto tra uffici, verrebbe determinato dalla finalità per la quale esse si concedono. Da questa prospettiva, le «facoltà abituali» apparirebbero come deleghe generali di carattere stabile le quali ampliano in pratica l'ambito di competenze proprie di un ufficio, attraverso concessioni fatte al titolare e non all'ufficio stesso, in ordine normalmente a facilitare l'esercizio delle funzioni proprie di tale ufficio<sup>(29)</sup>. Si tratterebbe dunque di

---

lega: nelle facoltà abituali, come vedremo, l'elemento fiduciario agisce attraverso la titolarità di un ufficio» (J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 199).

(27) Già Michiels, nella sua nota monografia sulla potestà ordinaria e delegata, sottolineava l'esistenza di questo tipo di fiducia «presunta», a proposito della distinzione tra delegato personale e reale. E affermava: «*Realiter delegatus ille dicitur cui iurisdictio committitur ratione seu intuitu muneris quod de facto occupat, ac si delegans ei commiserit negotium, quia fides in industria ejus praesumpta propter munus quo est investitus*» (G. MICHELS, *De potestate ordinaria et delegata*, Parissis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci 1964, p. 153).

(28) Questa fu frequentemente la situazione in passato, quando gli ordinari facevano richiesta alla Sede Apostolica delle c.d. «facoltà quinquennali». E non mancano neanche esempi più recenti. Così, ad esempio le facoltà concesse al Presidente della Commissione «Ecclesia Dei» nel 1988 erano state richieste al Papa dallo stesso Presidente (cfr. *Rescritto concedente speciali facoltà al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei»*, AAS, 82 (1990) 533-534). Cfr. *infra*, nota 32.

(29) «Se trata de una facultad o potestad — dice Gangoiti parlando della natura giuridica della «facoltà abituale» — [...] dada por la autoridad competente al titular del

un istituto tipicamente canonico come segnalavano alcuni dei consultori durante i lavori di revisione del CIC<sup>(30)</sup> con una teleologia propria sulla quale poggerebbe, a nostro avviso, la sua vera specificità all'interno degli altri fenomeni di delega.

La delega, in quanto tecnica inorganica di decentramento di funzioni serve ad alleggerire la carica di governo di certi uffici (normalmente quelli di presidenza in cui si concentra originariamente tutta la potestà) affidando certe mansioni e poteri a determinate persone, senza la costituzione stabile di nuovi uffici. Perciò, in quegli ambiti di competenza in cui si è adoperato un decentramento organico delle funzioni attraverso la costituzioni di uffici, non vi sarebbe, in linea di massima, necessità di ricorrere alla delega. Ci sono però casi in cui la delega, sotto la forma appunto di «facoltà abituali» può servire anche per «allargare» il raggio di azione di certi uffici già costituiti, senza però modificare l'assetto normativo generale.

Così, ad esempio, può succedere che la legge che delinea le competenze di un certo ufficio non sia tecnicamente adeguata e quindi non abbia previsto la presenza di talune potestà che poi si dimostrano necessarie<sup>(31)</sup>. Oppure può semplicemente succedere, e

oficio para el oficio, para una más plena y más fácil realización del oficio» (B. GANGOITI, *sub* can. 132, in A. BENLLOCH POVEDA (dir.), *Código de Derecho Canónico*, cit.).

<sup>(30)</sup> «Rev.mus octavus Consultor tenet facultates habituales categoriam per se stantem esse; institutum iuridicum quod Ecclesiae est proprium et quod a se est»; «Rev.mus secundus Consultor tenet facultates aliquas institutionem sui generis esse, qua posita est inter potestatem ordinariam et delegatam et ponendae sunt uti can. 98 bis» («Communicationes» 23 (1991) p. 197).

<sup>(31)</sup> In questo senso vi è un significativo episodio accaduti alcuni anni fa. Dopo la entrata in vigore del CCEO, la Segnatura Apostolica avvertì che tra le leggi non soggette a dispensa elencate dal can. 1537 di questo Codice si trovavano anche le leggi processuale. La concessione però di talune dispense da queste leggi processuali risultava, secondo il giudizio del medesimo dicastero, necessaria per poter esercitare adeguatamente le proprie funzioni concernenti la retta amministrazione della giustizia (cfr. art. 121 della Cost. ap. «Pastor Bonus», cit.). Il Papa concesse allora alla Segnatura, dietro richiesta del Prefetto, la facoltà generale di poter dispensare dalle norme processuali del CCEO, in deroga al can. 1537 del medesimo Codice. La cosa interessante per noi, è appunto costatare come il problema sia stato risolto attraverso un allargamento di fatto dei poteri della Segnatura, senza modifiche legali, e allo scopo di facilitare ad essa l'adempimento delle sue funzioni. Come si legge nel rescritto di concessione: «Codesto Tribunale ha chiesto la facoltà generale di poter dispensare, per giusta e proporzionata causa, dalle norme processuali [...] affinché possa essere messo in grado di esercitare per le Chiese Orientali, la propria funzione, di cui all'art. 124 della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», in ordine alla retta amministrazione della giustizia» (SEGRETARIA DI STATO, *Rescritto*

quest'ipotesi è forse più frequente, che col trascorrere del tempo siano emerse delle nuove circostanze determinando che problemi raramente verificatisi in precedenza diventino frequenti, con la conseguente necessità di abilitare l'organo inferiore ad agire in questi casi, evitandogli di ricorrere costantemente al superiore<sup>(32)</sup>. In queste ipotesi, ed in molte altre che si possono presentare, il ricorso a questo strumento tecnico delle «facoltà abituali» può risultare particolarmente adeguato, in quanto consente di «allargare» di fatto e in modo semplice l'ambito delle competenze di un ufficio o talvolta di un organismo, ma senza dover modificare quelle competenze che per legge spettano ad esso<sup>(33)</sup>.

In conclusione, possiamo considerare le «facoltà abituali» come una particolare forma o modalità di delega in cui vi è una precisa finalità: quella di dotare a un ufficio di un raggio di competenze maggiore di quello delineato dalla legge costitutiva dell'ufficio stesso. Una figura giuridica che, pur movendosi nell'ambito della delega,

---

*di concessione alla Segnatura Apostolica della facoltà di dispensare dalle norme processuali del CCEO, 22 novembre 1995, Prot. N. 381.775, in J. LLOBELL, Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can. 1683», in «Ius Ecclesiae» 8 (1996), p. 689, nota 2). La sottolineatura è nostra.*

<sup>(32)</sup> Nel caso delle già menzionate facoltà concesse al Presidente della Commissione «Ecclesia Dei» si legge: «Quia peculiare munus Pontificiae Commissionis «Ecclesia Dei» commissum quosdam exigit actus, qui consuetum ordinem iuris transcendent, eiusdem Pontificiae Commissionis Praeses humiliter a Summo Pontefice quasdam petiit facultates exercendas, auditis, si casus ferat, Dicasteriorum Moderatoribus quorum interest» (*Rescritto concedente speciali facoltà al Cardinale Presidente della Pontificia Commissione «Ecclesia Dei»*, AAS, 82 (1990) 533-534). In dottrina, cfr. J. MÍNAMBRES, *Attribuzione di facoltà e competenze alla Commissione «Ecclesia Dei»*, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991) 341-344; H. SCHMITZ, *Sondervollmachten einer Sonderkommission*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 159 (1990) I, pp. 36-59.

<sup>(33)</sup> Nel caso delle «facoltà abituali» concesse ai legati pontifici (cfr. la sezione di «documenti» in questo stesso numero di «Ius Ecclesiae»), potrebbe sembrare meno chiaro questo collegamento tra l'oggetto sul quale versano le facoltà concesse che sono di natura molto varia e il compito del legato pontificio in quanto rappresentante del Sommo Pontefice. Tuttavia, questo collegamento esiste, al punto che l'attuale Codice di Diritto Canonico al can. 364 elencando alcune delle funzioni proprie del Legato Pontificio, al n. 8, dice: «Exercere praeterea facultates et cetera expletare mandata quae ipsi ab Apostolica Sede committantur». Indubbiamente la fattispecie è un tanto diversa di quelle altre a cui ci siamo riferiti in precedenza, ma questo viene determinato dalla peculiare natura dell'ufficio di Legato Pontificio e non intacca appunto l'esistenza del collegamento con l'ufficio in quanto tale.

alla quale sostanzialmente apparterebbe, goderebbe di una certa specificità<sup>(34)</sup>.

5. *Alcune conseguenze per quanto riguarda il regime giuridico applicabile.*

Questo sforzo di ricercare la specificità della figura delle «facoltà abituali» non si riduce ad un mero esercizio di dogmatica giuridica, senza conseguenze pratiche sulla normativa applicabile. Ovviamente, il can. 132 § 1 CIC 83, secondo il quale «*facultates habituales reguntur praescriptis de potestate delegata*», resta sempre la norma fondamentale da seguire. Siamo convinti, però, che per meglio delimitare il regime giuridico di questa figura, si deva inoltre tenerne conto delle peculiarità, collegate in buona misura con quella sua propria teleologia cui ci siamo riferiti in precedenza.

a) La prima e forse più importante conseguenza di quanto abbiamo detto sarebbe quella dell'applicazione analogica del can. 132 § 2 ad altri casi di concessioni di «facoltà abituali» ai titolari di uffici di governo diversi dagli ordinari<sup>(35)</sup>. Come si è già detto, in questo canone si stabilisce, come regola generale, il transito al successore delle «facoltà abituali» concesse agli ordinari, salvo che la persona sia stata scelta in attenzione delle sue qualità personali oppure che sia stato disposto altro. Ora, visto che la *ratio* sottostante a questa norma è che le facoltà sono concesse all'ordinario in quanto tale, cioè in quanto che ricopre un certo ufficio, al quale sono in ultima analisi indirizzate le facoltà, essa potrebbe essere stessa a quelle altre ipotesi in cui si verifica una similare *ratio iuris*, ma che non sono contemplate nel tenore del canone<sup>(36)</sup>. In definitiva, laddove sia possibile

---

<sup>(34)</sup> In questo senso Arrieta afferma che: «... questo genere di facoltà abituali [quelle che lui denomina facoltà in senso proprio] è simile alla potestà ordinaria per la maggiore stabilità dovuta al collegamento delle facoltà con l'ufficio, nonché per il carattere generale dei compiti trasmessi che, effettivamente, allarga le attribuzioni dell'ufficio, pur rimanendo autonome e pur non confondendosi con le competenze ordinarie attribuite all'ufficio, conformemente al can. 145 § 2» (J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 209).

<sup>(35)</sup> Cfr. can. 19 CIC 83. Sul tema dell'analogia in dottrina, ci limitiamo a segnalare la monografia di G. FELICIANI, *L'analogia nell'ordinamento canonico*, Milano 1968.

<sup>(36)</sup> Come si è già detto, le «facoltà abituali» concesse dalla santa sede agli ordinari, molto importanti nel passato, sono scomparse nel periodo successivo al concilio Vaticano II, come naturale conseguenza degli insegnamenti conciliari. Ora, in questo

verificare che una delega, avente come oggetto materie collegate con l'ambito di competenze di un ufficio, è stata concessa al titolare di quell'ufficio, precisamente in quanto titolare, allora si dovrà applicare analogicamente il can. 132 § 2 e quindi concludere che, se non è stato disposto diversamente, quelle facoltà non si estinguono quando cessa il diritto di colui al quale erano state concesse ma passano a chiunque gli succede nella carica.

In dottrina, la possibilità di un'applicazione analogica di questa norma è stata indicata esplicitamente dal Chiappetta<sup>(37)</sup>, ma implicitamente pare trovarsi anche in altri autori. Così ad esempio in Arrieta, che parlando della maggiore stabilità delle «facoltà abituali» nei confronti di altre forme di delega, pare dare per scontato che il transito al successore avvenga anche in altre fattispecie oltre a quella degli ordinari<sup>(38)</sup>. In altri casi, anche se gli autori usano termini generali per parlare delle «facoltà abituali» e quindi sembrerebbe che accettassero anche l'ipotesi di un'applicazione analogica del can. 132 § 2, la verità è che al momento di riferirsi al transito al successore parlano sempre dell'ordinario<sup>(39)</sup>.

---

nuovo contesto risulta chiaro che tali facoltà — alle quali però si riferisce esclusivamente il can. 132 § 2 — non potranno più essere considerate come il paradigma delle «facoltà abituali», se non altro perché per forza saranno eccezionali. E questa è una ragione in più per dare una lettura al can. 132 § 2, che andando oltre la literalità della fattispecie contemplata, in particolare quella del suo secondo paragrafo, colga gli elementi costitutivi di quella figura delle «facoltà abituali» per poterla applicare ad altre fattispecie più frequenti, come potrebbero essere le speciali facoltà talvolta concesse ai Capi Dicasteri della Curia Romana (cfr., ad esempio, art. 18 Cost. ap. «Pastor Bonus», cit.), o quelle eventualmente concesse da un Vescovo Diocesano ai suoi collaboratori.

<sup>(37)</sup> Commentando il can. 132, dopo aver esaminato quanto disposto dal § 2 di questo canone, segnala che «Facoltà abituali possono essere concesse anche dal vescovo diocesano ai suoi sacerdoti nell'ambito della sua competenza. In questo caso si applica per analogia la norma anzidetta» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico*, vol. I, cit., n. 831).

<sup>(38)</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 208-209. Anche Pinto pare dare per scontata questa applicazione del can. 132 § 2 (cfr. P.V. PINTO, *sub* can. 132, in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985).

<sup>(39)</sup> De Paolis, ad esempio, parlando sulle «facoltà abituali», ne indica come nota specifica il peculiare collegamento con un ufficio. Con questa premessa ci sarebbe forse da aspettarsi un riferimento alla norma del § 2 del can. 132 in termini anche generali; ma, al momento di parlare del transito al successore, quest'autore torna al dettato stretto del canone, con riferimento esclusivo al caso delle facoltà concesse agli ordinari (cfr. V. DE PAOLIS, in AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, cit., pp. 391-392).

b) Per quanto riguarda l'interpretazione delle «facoltà abituali», esse in quanto deleghe di carattere generale dovranno essere interpretate in senso largo, in applicazione del can. 138 CIC 83<sup>(40)</sup>. Si tratta anche qui di un elemento di prossimità con la potestà ordinaria<sup>(41)</sup>. Inoltre, nell'interpretazione delle «facoltà abituali» concesse al titolare di un ufficio *qua talis*, si dovrebbe, a nostro avviso, tener sempre conto dell'insieme delle funzioni e competenze ordinarie appartenenti al medesimo ufficio, in quanto valido criterio interpretativo<sup>(42)</sup>.

c) In linea di massima sarà pienamente applicabile alle ipotesi che stiamo considerando, la norma generale stabilita dal can. 131 § 3, secondo la quale «ei qui delegatum se assertit onus probandae delegationis incumbit». Si tratta, come segnala Arrieta, di una conseguenza della non titolarità dei ruoli delegati e della mancata notorietà e pubblicità del trasferimento delle funzioni delegate. Tuttavia, come lo stesso autore indica, in taluni casi, la concessione di «facoltà abituali» ai titolari di certi uffici pu avere una notorietà esterna<sup>(43)</sup>. Così, ad esempio, se il documento di concessione viene pubblicato ufficialmente<sup>(44)</sup>.

---

<sup>(40)</sup> Manzanares, commentando il can. 132 dice che: «las facultades habituales de las que trata el can. 132 se asimilan a la facultad delegada para le generalidad de los casos, aunque no se concedan para todas las causas o para una categoria completa de personas» (J. MANZANARES, *sub* can. 132, in *Código de derecho canónico: edición bilingüe, comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca*, Madrid 1985).

<sup>(41)</sup> È interessante far notare che Michiels nel commento al can 200 § 1 del CIC 17, che è l'equivalente all'attuale can. 138, faceva già riferimento alla figura delle «facoltà abituali», malgrado che nel vecchio Codice esse si trovavano regolate al can. 66, all'interno del titolo V del libro I, sui privilegi. Affermava concretamente il Michiels: «Cum potestate ad universitatem negotiorum delegata revera convertantur cum «facultate habituali» in perpetuum vel ad praefinitus tempus aut certuum numerum casuum concessa, de qua in can. 66 § 1, ea, juxta ejusdem canonis statutum, indubitanter accensentur *privilegio praeter ius*, ac proinde jam ex hoc titulo, ad normam can. 68, collato can. 50, *per se semper late* [...] est interpretanda...» (G. MICHIELS, *De potestate...*, cit., p. 217).

<sup>(42)</sup> Ciò in particolare quando per l'interpretazione della potestà delegata, oltre alla norma del can. 138 CIC 83, si deva anche far ricorso all'applicazione analogica delle norme dei cann. 17 e 18 dello stesso Codice, relative all'interpretazione delle leggi (su quest'ultimo punto, cfr. H. FRANCESCHI, *sub* can. 138, in AA.VV. «Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico», Pamplona 1996).

<sup>(43)</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'Organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 199-200.

<sup>(44)</sup> Ad esempio, la già più volte citata concessione di facoltà al Presidente della

d) Infine, per quanto riguarda l'acquisto e la perdita di queste facoltà, anche qui si può affermare in linea di principio che alle «facoltà abituali», intese in quanto deleghe generali concesse ad un ordinario o più in genere al titolare di un ufficio *qua talis*, sono applicabili le norme previste dall'ordinamento canonico per la potestà delegata; vi sono tuttavia alcuni brevi considerazioni da fare.

Così, in relazione al momento costitutivo del rapporto di delega, va notato, che nel caso delle «facoltà abituali», l'esistenza di un previo rapporto di tipo gerarchico tra uffici comporterebbe, come già accennato prima, la non necessità dell'accettazione da parte del delegato perché l'atto di concessione produca i suoi effetti: sarebbe sufficiente la volontà del titolare dell'ufficio superiore che concede le facoltà.

Per quanto riguarda poi la cessazione di queste facoltà, pur essendo applicabile quanto disposto dal can. 142 § 1 CIC 83<sup>(45)</sup>, si deve tener anche conto della peculiarità del transito al successore. Infatti, nei casi in cui si possa parlare di un transito al successore delle facoltà concesse al titolare di un ufficio, sembra che, dal punto di vista soggettivo, e cioè del soggetto che in un momento concreto e determinato occupa quell'ufficio, l'estinzione delle «facoltà abituali» debba piuttosto regolarsi in modo analogo a quanto il can. 143 dispone per la potestà ordinaria. Nel primo paragrafo di quest'ultimo canone si dispone, in modo non molto preciso, ma sufficientemente chiaro, che: «Potestas ordinaria extinguitur amisso officio cui adnectitur». Risulta evidente che la prospettiva adottata dalla norma è quella soggettiva, vale a dire, essa intende dire quando il titolare di un ufficio perde la potestà annessa al tale ufficio; la potestà in quanto tale resta però annessa all'ufficio e sarà acquisita dal successivo titolare.

---

Commissione «Ecclesia Dei», pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis* (cfr. AAS, 82 (1990), pp. 533-534).

<sup>(45)</sup> «Potestas delegata extinguitur: expleto mandato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione delegati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluta iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat» (can. 142 § 1 CIC 83). Va segnalato che la prima delle cause elencate da questo canone, cioè il compimento del mandato, pare riferirsi alle deleghe ad casum e non alle deleghe generali e quindi non sarebbe di applicazione nel caso delle «facoltà abituali».

Ebbene, nel caso delle «facoltà abituali», almeno nel caso di quelle concesse agli ordinari, stando al disposto del can. 132 § 2 succede qualcosa di simile: tali facoltà, benché concesse ab homine — e pertanto delegate e non ordinarie — restano come attaccate all'ufficio senza entrarne a far parte e passano al successore in esso. E precisamente è in virtù di questa somiglianza che anche qui si deve applicare analogicamente alle «facoltà abituali» concesse al titolare di un ufficio *qua talis*, la norma del can. 143 § 1: con la perdita dell'ufficio si perderebbero anche le «facoltà abituali» ad esso legate<sup>(46)</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive.

Alcuni autori in passato, studiando con particolare attenzione la potestà delegata, si erano posti il problema — in modo un tanto scolastico, per così dire — se la divisione della potestà in ordinaria e delegata risultava perfetta o adeguata, propendendo per una risposta affermativa<sup>(47)</sup>. Anche oggi si potrebbe sostenere, in base al can. 131 § 1, che ogni potestà non annessa *ipso iure* ad un ufficio, sarebbe da ritenersi direttamente concessa ad una persona, e quindi delegata. Tuttavia, questa apparente completezza della divisione non può portare a nascondere che in una tale visione delle cose, la potestà delegata — o in senso più ampio la delega in quanto tecnica di attribuzione di funzioni, con partecipazione nella potestà di regime o meno — finisce per costituire una categoria residuale in cui convivono fenomeni giuridici diversi. Fenomeni che hanno in comune il fatto di comportare una trasmissione inorganica (cioè non mediante la costi-

<sup>(46)</sup> Per quanto riguarda l'applicazione analogica alle «facoltà abituali» del § 2 del can. 143 CIC 83, relativo alla sospensione della potestà ordinaria in caso di ricorso contro la privazione o rimozione dell'ufficio, va segnalato che essa risulta più complessa, in quanto si tratta di una norma di quelle che in base al can. 18 si deve interpretare strettamente. Pare consigliabile, pertanto, che in caso di rimozione o privazione di un ufficio vengano anche esplicitamente revocate dall'autorità competente le «facoltà abituali» previamente concesse al titolare di quell'ufficio. In questo modo si garantirebbe che questi non potrà più fare uso di quelle «facoltà», nemmeno nel caso in cui la rimozione o privazione sia rimasta in sospenso a causa di un eventuale ricorso amministrativo.

<sup>(47)</sup> Michiels, ad esempio, se tale distinzione era perfetta «ita ut omnis jurisdictiones species intermedia?» (G. MICHIELS, *De potestate ...*, cit., p. 155). Cfr. anche, L. BENDER, *Potestas ordinaria et delegata*, Roma-Parigi-New York-Tournai 1957, p. 18.

tuzione di uffici stabili nel senso del can. 145) di potestà, o se si vuole di funzioni.

Tra questi fenomeni si trovano le «facoltà abituali» quando esse comportano appunto una partecipazione nelle competenze di un superiore (quelle denominate da una parte della dottrina come «facoltà in senso proprio», secondo quando visto in precedenza)<sup>(48)</sup>. In queste ipotesi, le facoltà servono per allargare o ampliare in modo semplice l'ambito di competenze di un ufficio o di un organismo, senza necessità di introdurre delle modifiche legali. In questo senso costituiscono una manifestazione, in materia di organizzazione ecclesiastica, di quella flessibilità propria del Diritto Canonico, che consente, tra l'altro di venire incontro a nuovi problemi o necessità senza bisogno di interventi legislativi o di creazione di nuovi uffici, con i problemi che ciò comporta.

A questo punto ed in collegamento con l'impostazione di fondo che abbiamo voluto dare al presente studio, ci si potrebbe fare un'ultima considerazione d'indole generale, riguardante questa divisione della potestà in ordinaria e delegata. Si tratterebbe del rischio — se possiamo così denominarlo — di un'assolutizzazione di queste categorie giuridiche che le renderebbe poi meno utili al momento di cogliere la specificità di talune manifestazioni, esistenti nella vita della Chiesa, di affidamento a dei soggetti di determinati poteri o funzioni. A nostro giudizio, tale rischio si può facilmente evitare se la distinzione della potestà in ordinaria e delegata va anzitutto vista come un punto di partenza per distinguere due regimi giuridici diversi applicabili alla potestà di governo, e più in genere alla trasmissione di funzioni pubbliche nella Chiesa per via giuridica. In questo senso, e per quanto riguarda in particolare la normativa sulla delega, essa dovrebbe essere concepita come un quadro generale che an-

---

<sup>(48)</sup> È vero che il can. 132 § 1 non afferma esplicitamente che le «facoltà abituali» siano potestà delegata e si limita a dire che esse si reggono per le norme della potestà delegata. Il cauto tenore di questa norma è, a nostro avviso, da addebitarsi al travagliato iter della medesima e al problema dell'inceretezza sul collegamento di tali facoltà coi privilegi, ricevuto in eredità dal precedente *Codex* (cfr. can. 66 § 1), e non intacca che le «facoltà abituali» a cui essa si riferisce siano, usando parole del Corecco, «una tipica espressione della *potestas regiminis delegata*» (cfr. E. CORECCO, *Natura ed struttura della «Sacra Potestas*», cit, p. 480). Questione diversa è, come anche segnalato in precedenza, quella delle «facoltà ministeriali», sulla cui natura e regime giuridico ci sarebbero altre diverse considerazioni da fare.

rebbe applicato in modo flessibile ai diversi fenomeni di trasmissione inorganica di potestà e di funzioni (deleghe *a iure*, mandati speciali, «facoltà abituali»), tenendo conto delle peculiari caratteristiche che essi possano presentare.

JUAN GONZÁLEZ AYESTA